

Gentile Mario Rossi, (nome di fantasia per tutelare la privacy di chi ci ha mandato documento),
In merito a quanto da lei esposto si presenta quanto segue.

L'art. 26 comma 2 del Decreto-Legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020 prevede che fino al 30 aprile le assenze dal servizio prescritte dalle competenti autorità sanitarie siano equiparate al ricovero ospedaliero. Tale misura si applica sia ai dipendenti privati che ai pubblici già dichiarati disabili in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992 articolo 3 comma 3 oppure a tutti coloro che sono stati dichiarati disabili non gravi ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 per i quali il competente organo medico legale attesti una condizione di rischio derivante da immunosoppressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

Nel parere rilasciato dall'INPS di Modena al relativo Ordine Provinciale dei Medici, si dichiara che: In situazione di emergenza da COVID 19, pazienti con patologia cronica e/o immunodepressi ma asintomatici, sono da ritenere a maggior rischio di contrarre infezione.

Pertanto INPS accetterà certificati di malattia in casi simili, da identificare col codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche).

Oltre al suddetto codice, andrà specificata in campo diagnosi la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione.

(Fonte: <https://www.ordinemedicimodena.it/assets/Uploads/inps.pdf>)

In seguito alle numerose richieste di chiarimento dei dubbi interpretativi inerenti alla figura preposta a tale certificazione, identificata del DL con l'espressione "competenti organi medico legali", si precisa che sarebbe auspicabile potesse essere il medico di medicina generale (MMG), possedendo un quadro dello stato di salute complessivo del paziente e delle terapie in atto, a certificare lo stato di "fragilità" meritevole di questa tutela sulla base della presenza di patologia cronica e/o di uno stato di immunosoppressione. Tuttavia, in caso di incertezza, per la complessità e delicatezza del caso, si dovrebbe coinvolgere lo specialista che ha in cura il paziente e/o il servizio di medicina legale della ASL competente per territorio.

Si segnala tuttavia che, siamo in attesa di nuovo messaggio Inps che regolerà la certificazione di malattia in caso di quarantena a causa di COVID-19 e di isolamento fiduciario, nonché la certificazione in caso di patologie croniche associate ed immunosoppressione.

Le indicazioni date fino ad oggi, sono pertanto da considerarsi temporanee.

Le certificazioni trasmesse prima dell'entrata in vigore di tale normativa sono considerate valide, come indica il DL all'art. 26 comma 4, per le indicazioni future siamo in attesa di specifiche da parte dell'INPS.

Nel frattempo, per chi viene allontanato dal lavoro a causa di patologie croniche o immunodepressione, non risulta strettamente necessario inserire alcun codice nosologico ma si prega di specificare, nel campo dedicato alla diagnosi, ogni dato utile per fare emergere la gravità del quadro clinico.

Distinti saluti,

Ufficio 5 - Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute